

A - Epigrafe

CONTRATTO D'APPALTO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA OSLAVIA 1 A SESTO SAN GIOVANNI (MI) DA DESTINARE A CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE. CUP (COT) E47H21011650006 – CIG 9828359A6A.

B - Le parti

ASST NORD MILANO con sede e domicilio fiscale in viale Matteotti n.83 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - Codice Fiscale e P.IVA 09320420962, rappresentata dal Dott. Giovanni Palazzo, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della sopra citata ASST, nella sua qualità di Direttore Generale f.f. e Legale Rappresentante (in seguito, "Amministrazione")

E

il Sig. STEFANO SIMIONATO nato a Padova (PD) il 19/07/1962, residente in via Benedetto Marcello 4, Abano Terme (PD), in qualità di Consigliere dell'impresa TECHNE SPA con sede legale in via A. Cortesi 1 – 24020, Villa di Serio (BG), Codice fiscale e Partita IVA 03066160163, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bergamo BG-346393, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola (in seguito, "Appaltatore");

C - Premesse

- Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, "PNRR") e il Piano nazionale per gli investimenti complementari (di seguito, "PNC") destinati alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della Salute complessivi euro 8.042.960.665,58, di cui euro 6.592.960.665,58 a valere sul PNRR ed euro 1.450.000.000,00 a valere sul PNC, per sostenere importanti investimenti a beneficio del Servizio sanitario nazionale da concludere entro il 2026.
- La Missione 6 "Salute" del PNRR (di seguito, "M6 - Salute"), cofinanziata con il PNC, mira a potenziare il Servizio sanitario nazionale per migliorarne l'efficacia nel rispondere ai bisogni di cura e assistenza delle persone a livello locale, anche alla luce delle criticità emerse nel corso dell'emergenza pandemica.
- In merito alla governance, il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha indicato il Ministero della Salute quale "amministrazione centrale titolare dell'investimento", secondo la definizione datane dall'articolo 1, co. 4, lett. l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, (di seguito "Amministrazione Titolare").
- Con decreto ministeriale 20 gennaio 2022, il Ministro della Salute ha provveduto a distribuire le risorse destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell'ambito della M6 – Salute (di seguito, "Interventi") alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabili della loro attuazione ("Soggetti Attuatori"), ripartendo tra queste ultime anche i target europei previsti per ciascuno degli Investimenti anzi indicati.
- Con deliberazione n. 453 del 30/05/2023, l'ASST NORD MILANO, in qualità di Soggetto Attuatore Esterno, ha affidato alla società TECHNE SPA, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a), del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, i lavori di riqualificazione di una porzione del piano primo dell'immobile di via Oslavia 1, Sesto San Giovanni, da destinare a Centrale Operativa Territoriale, CUP E47H21011650006 – CIG 9828359A6A, per l'importo, al netto dello sconto del 21,00%, di € 113.207,71, oltre € 5.228,43 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
- il Contratto diviene efficace con la stipula e non trova applicazione l'articolo 32, co. 12,

- del Codice dei Contratti.
- è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti ed obblighi in formale atto.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del contratto

1. L'Amministrazione affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione di una porzione del piano primo dell'immobile di via Oslavia 1, Sesto San Giovanni (MI), da destinare a Centrale Operativa Territoriale. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo n. 50/2016.

Art. 2. Capitolato speciale d'appalto

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali e della descrizione delle opere, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. L'Appaltatore conferma di essere a conoscenza di tutti gli obblighi imposti a suo carico dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di appalti e di accettare le condizioni contenute nel contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.
3. E' estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al progetto.
4. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali.

Art. 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a € 118.436,14 (diconsi euro centodiciottomilaquattrocentotrentasei/14) di cui:
 - a) € 113.207,71 per lavori a corpo;
 - b) € 5.228,43 per gli oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza.
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. da considerarsi al 10% per i lavori ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato "a corpo".

Art. 4. Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto (D.M. 19/04/2000 n. 145), l'Appaltatore ha eletto domicilio alla seguente PEC: INFO@PEC.TECHNE.MOBI alla quale si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Capitolato Generale d'Appalto, i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante mandati di pagamento presso il tesoriere dell'Ente.
3. Ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale d'Appalto, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambia-

mento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto, sulla base del cronoprogramma dei lavori, è fissato in 223 (duecentoventitre) giorni naturali consecutivi decorrenti dal verbale di inizio lavori.

Art. 6. Penale per i ritardi.

1. Per ogni giorno di ritardo sul termine di ultimazione dei lavori di cui al precedente art. 5, l'Appaltatore, sempre che il ritardo sia a lui imputabile, è tenuto a corrispondere una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo contrattuale. Il ritardo non sarà da considerarsi imputabile all'Appaltatore, e pertanto la penale non sarà dovuta, nel caso in cui sia stato determinato da circostanze imprevedibili o da forza maggiore.
2. La misura complessiva della penale non può superare il 10% del prezzo complessivo del Contratto, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il Contratto in danno dell'Appaltatore.
3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o altri oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi fatti registrare dall'Appaltatore ed a lui imputabili.

Art. 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.
3. Qualora l'Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'Appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del Contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Art. 8. Oneri a carico dell'Appaltatore.

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale d'Appalto.
2. In ogni caso s'intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le spese per:
 - a) impianto, manutenzione e illuminazione del cantiere;
 - b) trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisoriale e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;

- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del Certificato di Collaudo;
 - e) passaggio e occupazioni temporanee per depositi od estrazioni di materiali;
 - f) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del Certificato di Collaudo.
3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale, le norme di legge e di regolamento.
 4. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale. L'assunzione della Direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
 5. L'Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
 6. Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui all'articolo 26 del presente Contratto.

Art. 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo, che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione Appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Art. 10. Revisione Prezzi

1. È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in L. n. 25/2022, e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29 del D.L. n. 4/2022.
2. In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29.
3. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.
4. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
5. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Art. 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base all'elenco dei prezzi unitari allegati al presente contratto e a nuovi prezzi stabiliti mediante Verbale di Concordamento con le modalità di cui al Capitolato Speciale.

Art. 12. Pagamenti.

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore ha diritto a un'anticipazione nella misura e con le modalità indicate nel citato articolo normativo.
2. Il pagamento degli importi dovuti, da liquidare in rata unica, dovrà avvenire entro 30 giorni decorrenti dalla data di emissione del certificato di pagamento. Sul certificato di pagamento verrà effettuata la ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, svincolabile all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 13. Ritardo nei pagamenti.

1. Trascorso il termine di cui sopra, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, ovvero, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del Contratto.

Art. 14. Collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il Certificato di collaudo è emesso entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente Contratto, avvengono con approvazione del predetto Certificato che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto Certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il Certificato di Collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione del Certificato di Collaudo.

Art. 15. Risoluzione del Contratto.

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice comunicazione a mezzo posta elettronica certificata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal Contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) proposta motivata del Coordinatore per la Sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - j) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 16. Controversie.

1. Qualora, in corso d'esecuzione, siano iscritte riserve sui documenti contabili, si procede-

rà secondo modalità e tempi definiti all'art. 205 del D.lgs. n. 50/2016.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore cessa la materia del contendere.
3. Le controversie insorte in esecuzione di Contratto, non risolubili attraverso il raggiungimento dell'accordo bonario, sono devolute in via esclusiva al Foro di Milano.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei Contratti Collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 30 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore d'attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del Contratto.

Art. 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'Appaltatore è tenuto a redigere un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento allegato al progetto esecutivo della Stazione Appaltante.
2. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza di cui al precedente comma 1, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al presente Contratto d'Appalto ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, ne formano parte integrante.
3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la Sicurezza gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 19. Tracciabilità dei pagamenti.

1. Il presente contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 n° 136.
2. Il presente appalto è contraddistinto da:
 - Codice unico di progetto (CUP): E47H21011650006
 - Codice identificativo gara (CIG): 9828359A6A.

Art. 20. Subappalto.

1. Il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.lgs.

18 aprile 2016 n. 50, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di gara possono essere subappaltati nella misura massima, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge.

3. Entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento dell'istanza di subappalto, l'Appaltatore ha l'obbligo di inviare copia autentica del Contratto di Subappalto. Il deposito del Contratto presso questo Ente deve effettuarsi almeno venti giorni prima dell'inizio delle lavorazioni cui si riferisce.

Art. 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria numero 3085015917653, rilasciata in data 01/06/2023 dalla società Assicuratrice Milanese SpA, per l'importo di € 10.423,00.
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto.
3. La garanzia cessa d'avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del Certificato di Collaudo.

Art. 22. Assicurazione per rischi connessi alla esecuzione delle opere.

1. L'Appaltatore ha altresì prodotto la seguente polizza assicurativa contraddistinta dal n. 1993606, sottoscritta in data 04/06/2023 rilasciata dalla società REVO Insurance S.p.A., per un importo pari a € 1.308.469,04.
2. Si precisa che l'Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo della suddetta polizza fino alla scadenza del presente Contratto Specifico.

Art. 23 - Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR

23.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH)

1.1 L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Contratto Specifico, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

1.2 Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 del presente Contratto Specifico e, in ogni caso, così come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall'articolo 10 delle predette.

23.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

1.3 Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all'articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021, (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “*relazione di genere*” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

1.4 Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente Contratto Specifico, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto Specifico, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “*relazione di genere*” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del presente Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

1.5 L'Appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto Specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 13 del Sub-Disciplinare 3, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici per cento) e al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione)

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

23.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

1.6 L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dal Soggetto Attuatore Esterno conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

23.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

1.7 L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal Soggetto Attuatore Esterno e disciplinato e recepito nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni Particolari a corredo.

È riconosciuta al Soggetto Attuatore Esterno (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali di cui all'Accordo Quadro stipulato con Invitalia SpA, Lotto Geografico Lotto Geografico n. 16: LOMBARDIA 1 - Sub Lotto Prestazionale 3 – Lavori, CIG 93267440A2 e, segnatamente, dall'articolo 11 delle predette.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24. Documenti che fanno parte del Contratto.

1. Fanno parte del presente Contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti:
 - l'Offerta Tecnica allegata all'Accordo Quadro stipulato con Invitalia SpA, Lotto Geografico Lotto Geografico n. 16: LOMBARDIA 1 - Sub Lotto Prestazionale 3 – Lavori, CIG 93267440A2, e le relative Condizioni Generali;
 - il Capitolato Speciale d'Appalto;
 - la relazione generale;
 - le relazioni specifiche e di calcolo;
 - gli elaborati grafici di progetto;
 - l'elenco dei prezzi unitari;
 - i Piani di Sicurezza previsti dall'articolo 18 del presente Contratto;
 - il piano di manutenzione dell'opera;
 - il cronoprogramma delle lavorazioni.

Art. 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. S'intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia ed in particolare il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto ancora in vigore.

Art. 26. Spese di Contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente Contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente Contratto sono soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'Imposta sul Valore Aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

Art. 27. Trattamento dei dati personali

1. L'Appaltatore dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, predisposta dalla Stazione Appaltante.
2. La Stazione Appaltante informa l'Appaltatore che il Data Protection Officer / Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è dott. S. Lizio con sede in Viale Matteotti n.83, Sesto San Giovanni (MI).

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del C. C. s'intendono espressamente approvate e sottoscritte le seguenti clausole: art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.

Il presente contratto è sottoscritto digitalmente in forma di scrittura privata e in competente bollo apposto secondo le modalità per legge previste.

Letto, confermato e firmato

ASST NORD MILANO
Dott. Giovanni Palazzo

TECHNE SPA
Sig. STEFANO SIMIONATO